

# LE NOVITÀ FISCALI DELL'ESTATE 2016 TRA NORMATIVA, PRASSI E GIURISPRUDENZA

A cura di Ernesto Gatto



Assegnazione agevolata beni ai soci: ultimi chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate



Indagini bancarie sui professionisti: la Cassazione rimodula le presunzioni



Nuovo perimetro dell' autonoma organizzazione ai fini Irap



Circolare 34/E/2016 sul Credito d' imposta investimenti nel mezzogiorno



Utilizzo credito IVA e assenza dichiarazione annuale

Nuovi OIC e debutto dei nuovi bilanci dal 2016 con esordio delle micro-imprese



Prime anticipazioni sul Ddl Stabilità 2017



Nota del MEF sulla sostituzione degli Studi di settore con gli *Indicatori di Compliance*



Semplificazione degli adempimenti per la ripartizione del 5 x mille



Fatturazione elettronica tra privati ed accesso al regime premiale in caso di opzione



## IL CONTENUTO DEL D.L. N. 193 DEL 22 OTTOBRE 2016

- Con decorrenza 1 luglio 2017 Equitalia viene sciolta e le sue attribuzioni trasferite all'Agenzia delle entrate (in Sicilia si dovrà recepire la norma)
- L'Agenzia delle entrate potrà utilizzare le banche dati ora in possesso delle Società di Equitalia per potenziare le proprie attività di accertamento e verifica
- Dal 2017 obbligo di invio telematico all'Agenzia dei dati rilevanti ai fini dell'IVA (corrispettivi, fatture emesse e ricevute) entro il 31/05, 31/08, 30/11 e 28/02
- Restano immutati i termini per il versamento dell'IVA mensile o trimestrale e sono esonerati dall'obbligo i contribuenti minimi e forfettari



## IL CONTENUTO DEL D.L. N. 193 DEL 22 OTTOBRE 2016

- L'Agenzia delle entrate provvederà tempestivamente ad informare il contribuente circa le eventuali carenze dei versamenti
- Il contribuente potrà rimediare alle incoerenze o alle omissioni dei versamenti avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso
- Ai soggetti con volume d'affari 2016 < a € 50.000 spetterà un credito d'imposta pari a € 150 per alleviare il costo dell'adeguamento tecnologico
- La sanzione per omessa, incompleta o infedele comunicazione va da € 5.000 a € 50.000



## IL CONTENUTO DEL D.L. N. 193 DEL 22 OTTOBRE 2016

- Dal 2017 sono soppresse le comunicazioni Intrastat e la dichiarazione IVA dovrà essere trasmessa tra il 1<sup>a</sup> febbraio ed il 30 aprile
- A decorrere dal 1 aprile 2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici
- Per i ruoli affidati all'Esattoria tra il 2000 ed il 2015 il contribuente può estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora
- L'estinzione del debito potrà avvenire in unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali con scadenza 15/06/2017, 15/09/2017, 15/12/2017 e 15/03/2018



## IL CONTENUTO DEL D.L. N. 193 DEL 22 OTTOBRE 2016

- Restano dovuti gli interessi legali, i compensi e gli aggi esattoriali nonché le spese per le procedure esecutive e le spese di notifica
- il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata entro il 22/01/2017 con apposito modello pubblicato sul sito internet
- L'Esattoria entro il 22/04/2017 comunicherà al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate
- In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o di una delle rate la definizione non produce effetti e gli importi eventualmente versati saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto



## IL CONTENUTO DEL D.L. N. 193 DEL 22 OTTOBRE 2016

- Sono ammessi alla definizione agevolata anche i debitori che hanno rateizzazioni in corso purché in regola con i versamenti del 4<sup>a</sup> trim. 2016
- Sono escluse dalla definizione agevolata l'IVA riscossa all'importazione e le contravvenzioni al codice della strada (vengono comunque eliminati gli interessi)
- Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve rinunciare a tutte le controversie in essere con l'Esattoria
- Sono ammesse alla definizione agevolata tutte le somme per ruoli relativi ad irpef, Ires, Irap, IVA, Registro, Ipotecaria, Catastale, Tributi locali, Inps ed Inail .



## IL CONTENUTO DEL D.L. N. 193 DEL 22 OTTOBRE 2016

- A seguito della Sentenza Cassazione SS.UU. 13378/2016 vengono uniformati i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa **a favore o a sfavore**
- Anche la dichiarazione integrativa a favore potrà essere presentata entro il termine di decadenza per l'accertamento (**oggi soltanto entro un anno**)
- Il maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa **potrà essere utilizzato in compensazione** di debiti maturati dal periodo d'imposta successivo
- Per effetto della dichiarazione integrativa i termini di decadenza per l'accertamento vengono postergati **per i soli elementi modificati o aggiunti**



Introduzione della nuova IRI al 24%



Passaggio al criterio di cassa per le imprese semplificate



Sostituzione degli Studi di Settore con gli Indicatori di Compliance



Riduzione aliquota Ires al 24%



Riapertura assegnazione beni ai soci ed estromissioni



Proroga super ammortamenti con modifiche



Potenziamento dei bonus energetici e ristrutturazione



Modifiche all'impianto dell'Aiuto alla Crescita Economica delle imprese



Tutte le società potranno assegnare o cedere i propri beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci  
(senza la necessità di sciogliersi)



- La società sarà tenuta al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Ires, Irpef ed Irap pari all'8% che viene elevata al 10,5% per le società che sono state di comodo in due dei tre esercizi precedenti (2013 – 2015)
- L'imposta è sostitutiva dell'Ires, dell'Irpef e dell'Irap
- L'imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra valore normale del bene e costo fiscalmente residuo (**con facoltà di utilizzo del valore catastale invece del valore normale per gli immobili**)



Il trattamento dell'operazione ai fini delle  
imposte indirette



- L'aliquota dell'imposta di registro è ridotta alla metà per i soci assegnatari
- Le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa
- Ai fini IVA l'operazione è normalmente non soggetta (acquisto da privati) o esente ex Art.10 (IVA non detratta al momento dell'acquisto)
- La società non applica il pro-rata bensì la rettifica della detrazione ex art. 19/bis-2 del DPR n. 633/72



Il termine per l'assegnazione o cessione ai soci dei beni era stato fissato al 30/09 ed è adesso in attesa della riapertura dei termini



- Sono esclusi dalla procedura agevolata i beni immobili direttamente ed utilizzati per l'attività d'impresa (sono invece inclusi gli immobili merce o patrimonio)
- Tutti i soci devono essere iscritti nel libro al 30/09/2015 (o comunque iscritti entro il 30/01/2016 sulla base di atto di data certa anteriore all'01/10/2015)
- L'imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 30/11/2016 e per il 40% entro il 16/06/2017 (con possibilità di compensazione)



Tutti i benefici della presente normativa sono altresì applicabili alle società commerciali aventi ad oggetto la gestione di immobili che si trasformino in società semplici



Annullamento riserve in sospensione d'imposta  
(ad esempio la Riserva da rivalutazione)



Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%



Le imprese individuali potranno estromettere gli immobili strumentali dalla sfera imprenditoriale con destinazione ai fini personali



- Gli immobili devono essere posseduti al 31/10/2015
- L'operazione doveva essere perfezionata entro il 31/05/2016 (ma è in attesa di riapertura dei termini)
- L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP è pari all'8% e si applica sulla differenza tra valore normale del bene e costo fiscalmente residuo (con facoltà di utilizzo del valore catastale invece del valore normale)
- L'imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 30/11/2016 e per il 40% entro il 16/06/2017 (con possibilità di compensazione)



Risoluzione 73/E del 13 settembre 2016



*Istituiti i codici tributo per il pagamento a mezzo Mod. F24:*

**1836**: Imposta sostitutiva assegnazione beni o trasformazione società

**1837**: Imposta sostitutiva riserve in sospensione d'imposta

**1127**: Imposta sostitutiva estromissione beni immobili strumentali imprese individuali



Il documento del CNDCEC sul trattamento contabile delle operazioni



Esistono tre modalità di attribuzione del valore al bene



1. I soci attribuiscono al bene un valore pari al suo valore netto contabile;
2. I soci attribuiscono al bene un valore superiore al suo valore netto contabile;
3. I soci attribuiscono al bene un valore inferiore al suo valore netto contabile.

Possono essere assegnati beni immobilizzati o beni merce



1. L'assegnazione di un bene merce comporta la rilevazione di un provento;
2. L'assegnazione di un bene immobilizzato comporta la rilevazione di una minusvalenza ovvero di una plusvalenza.



Il documento del CNDCEC sul trattamento contabile delle operazioni



Se i soci attribuiscono al bene un valore pari al suo valore netto contabile, non emergono particolari criticità, i beni assegnati sono eliminati dalla contabilità portando il fondo amm.to a deconto dell'attivo e annullando riserve di utili o di capitale



Se i soci attribuiscono al bene un valore superiore al suo valore netto contabile, emergerà una plusvalenza per la società da iscrivere alla voce A5 "Altri proventi", mentre nel caso contrario emergerà una minusvalenza per la società da iscrivere alla voce B14 "Oneri diversi di gestione"



## Il documento del CNDCEC sul trattamento contabile delle operazioni



L'operazione di assegnazione richiede la specificazione, in nota integrativa, delle movimentazioni subite dalle immobilizzazioni e dalle voci di patrimonio netto (art. 2427 c.c.)



L'operazione di assegnazione richiede la delibera dell'assemblea dei soci (opportuno il consenso unanime) che può essere adottata in sede di distribuzione utili ovvero in sede di atto di assegnazione



## I principali chiarimenti della Circolare 26/E del 1 giugno 2016



- ✓ Sono ammesse alla procedura di assegnazione agevolata anche le società in liquidazione (esclusi gli enti non commerciali);
- ✓ Il pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società, fino a concorrenza dell'imponibile tassato, è definitivo e liberatorio per i soci;
- ✓ Il costo fiscalmente riconosciuto in capo ai soci è pari al valore normale o catastale del bene che ha assunto rilevanza per la società;
- ✓ L'opzione in capo alla società si perfeziona con l'indicazione nel Mod. Unico del valore dei beni e dell'imposta dovuta (non rileva l'effettivo versamento);
- ✓ I soci assegnatari possono anche essere soggetti diversi dalle persone fisiche o essere residenti all'estero;



## I principali chiarimenti della Circolare 26/E del 1 giugno 2016



- ✓ L'imposta di registro dovuta per l'assegnazione va commisurata al valore catastale ovvero al valore normale del bene scelto dal contribuente;
- ✓ L'imprenditore individuale che ha affittato l'unica azienda non può avvalersi della disciplina dell'estromissione agevolata (perché non è imprenditore);
- ✓ Sono ammessi all'opzione gli eredi dell'imprenditore individuale deceduto dopo il 31/10/2015 che abbiano proseguito l'attività d'impresa;
- ✓ Il contribuente deve aver mantenuto la qualifica di imprenditore dal 31/10/2015 all'01/01/2016;
- ✓ In caso di immobili cointestati, l'estromissione dovrà riguardare solo la quota nella titolarità dell'imprenditore individuale.



## I principali chiarimenti della Circolare 37/E del 16 settembre 2016



- ✓ La procedura di assegnazione non sarà consentita in assenza di poste del patrimonio netto sufficienti a coprire l'intero valore di assegnazione;
- ✓ Tale vincolo non opera in caso di società in liquidazione, nella quale si verifica una chiusura simultanea di tutte le partite attive e passive;
- ✓ Il versamento dell'imposta sostitutiva del 13% sulla parte annullata delle riserve in sospensione è liberatorio nei confronti della società e dei soci;
- ✓ Non rilevano fiscalmente le minus/plus da assegnazione beni strumentali o patrimonio, mentre rilevano quelle derivanti da assegnazione beni merce;
- ✓ Rilevano sempre fiscalmente le minus/plus derivanti da cessione agevolata di beni ai soci ed è consentito operare con somma algebrica tra le une e le altre.



## I principali chiarimenti della Circolare 37/E del 16 settembre 2016



- ✓ In caso di società di persone in contabilità semplificata non è mai dovuta l'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve da rivalutazione;
- ✓ E' tassato il "sottozero" sul socio di società di persone, cioè quando gli viene attribuito un bene il cui valore (normale o catastale), sebbene ridotto dell'importo soggetto a imposta sostitutiva, eccede il costo fiscale della partecipazione;
- ✓ Ai fini dell'imposta di registro è possibile optare per la disciplina del "prezzo valore" in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi;
- ✓ Ai fini IVA l'istituto della rettifica della detrazione deve essere applicato sia nel caso di assegnazioni in regime di esenzione ex art. 10 ma anche per quelle "fuori campo IVA" (acquisti da privati, ante 1973 o con IVA non detratta).



## **Le principali modifiche al bilancio di esercizio:**

A

Il modo di rilevare l'acquisto di azioni proprie (art. 2357-*ter* C.c.): non più come voce dell'attivo con una riserva vincolata iscritta al passivo, ma come voce negativa del patrimonio netto

B

Il rendiconto finanziario entra a far parte dei documenti obbligatori di bilancio (art. 2423, c. 1, C.c.); tuttavia, viene introdotto uno specifico esonero per le società che redigono il bilancio abbreviato (art. 2435-*bis*, c. 2, C.c.)

C

Ridefiniti i concetti di rilevanza delle informazioni (art. 2423 C.c.) e di sostanza economica dell'operazione (art. 2423-*bis* C.c.)



D

Non sono più capitalizzabili i costi di ricerca e di pubblicità; restano i soli costi di sviluppo (art. 2424 C.c.)

E

Introdotte apposite voci per monitorare i rapporti verso le imprese sottoposte al controllo della stessa controllante

F

Nell'attivo, al posto delle azioni proprie vengono inseriti gli strumenti finanziari derivati, che vanno valorizzati al «*fair value*» (art. 2426, n. 11-*bis*), e quelli passivi vengono rilevati tra i fondi per rischi e oneri. Le svalutazioni e le rivalutazioni di questi strumenti vanno ora in apposite voci della categoria «D» del Conto economico



G

Eliminati i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale (le relative informazioni sono riportate in Nota integrativa)

H

Eliminata l'area «E» dei proventi e oneri straordinari di Conto economico.  
Da valutare gli effetti ai fini del principio di correlazione IRAP (art. 5, c. 4, D.Lgs. 446/1997)

I

Per le immobilizzazioni rappresentate da titoli e per i crediti e debiti, il criterio di valutazione è quello del «costo ammortizzato», tenendo conto del tempo e, per i crediti, del presunto valore di realizzo (art. 2426 C.c.). Per le società che redigono il bilancio abbreviato, vi è facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale (art. 2435-bis, c. 7-bis, C.c.). Inoltre, la novità non ha effetto per le voci di operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (art. 12, c. 2 del Decreto)



L

L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile e, se questa non è determinabile, il periodo di ammortamento non deve superare i 10 anni. La spiegazione del periodo di ammortamento va indicata in Nota integrativa (art. 2426, n. 6 C.c.). Tale novità può non essere applicata alle voci di operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (art. 12, c. 2 del Decreto)

M

In Nota integrativa vanno specificati, oltre ai compensi, anche le anticipazioni, i crediti, gli impegni assunti e le garanzie prestate verso amministratori e sindaci



N

Entrano nella Nota integrativa: a) l'indicazione degli effetti dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio  
b) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

O

Viene previsto (nuovo art. 2427, c. 2, C.c.) che le informazioni fornite in Nota integrativa relative alle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico vanno presentate secondo l'ordine con cui le voci sono indicate in tali documenti



P

Nel bilancio in forma abbreviata gli ammortamenti e le svalutazioni non sono più sottratte in forma esplicita dalle immobilizzazioni materiali e immateriali

Q

Introdotta una nuova categoria di imprese e una tipologia di bilancio peculiare per loro (art. 2435-ter C.c.). Si tratta delle «micro imprese», ossia di imprese che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- ✓ totale attivo Stato patrimoniale: € 175.000
- ✓ ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000
- ✓ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

Oltre al rendiconto finanziario e alla relazione sulla gestione (alle stesse condizioni già previste per i bilanci abbreviati), per loro viene meno la Nota integrativa, se in calce allo Stato patrimoniale vengono fornite le informazioni su impegni e garanzie e sui rapporti con amministratori e sindaci (ove nominati). Col superamento di due limiti per due esercizi consecutivi, scatta l'obbligo del bilancio abbreviato (o ordinario)



## LIMITI PER BILANCIO ABBREVIATO

**Totale attivo**

**Euro 4.400.000**

**Totale ricavi**

**Euro 8.800.000**

**Numero medio  
dipendenti**

**50**

**Verifica limiti anni 2014 e 2015**



## LIMITI PER BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE (DAL 2016)

**Totale attivo**

**Euro 175.000**

**Totale ricavi**

**Euro 350.000**

**Numero medio  
dipendenti**

**5**

**Verifica limiti anni 2015 e 2016**



## Corte di Cassazione SS.UU.: Sentenza 17757 dell'08/09/2016

- La tesi dell'Agenzia delle Entrate è stata sempre quella che in assenza di dichiarazione regolarmente presentata, il contribuente non può esercitare il diritto di detrazione riportando a nuovo il credito, ma deve necessariamente esperire l'azione di rimborso anomalo ex art. 21 D. Lgs. n. 546/92
- La Sentenza invece consente al contribuente di portare in detrazione un credito IVA derivante da una dichiarazione omessa nella misura in cui venga dimostrata l'effettività del credito stesso
- Dunque, occorre dimostrare (con registrazioni e liquidazioni periodiche) che la detrazione è stata esercitata entro il termine per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto
- La sentenza sembra aprire la strada al riconoscimento del credito in assenza di dichiarazione regolarmente presentata anche per Irpef, Ires ed Irap



DECRETO MEF 04/08/2016

Riduzione di un anno dei termini per l'accertamento delle imposte in capo ai soggetti che dall'01/01/2017 utilizzeranno il sistema telematico per la trasmissione di corrispettivi, fatture emesse e fatture di acquisto

Il beneficio è subordinato alla tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a € 30 (una sola eccezione fa perdere tutti i benefici)

La trasmissione dei documenti all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire anche tramite il sistema di interscambio (Sdi) già in uso per l'invio delle fatture alla PA

Altri benefici correlati all'opzione (anche in assenza della completa tracciabilità) sono: esonero da Spesometro, da Comunicazioni Black-List, da Elenchi Intrastat

Avranno diritto all'erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei requisiti



DPCM 07/07/2016

- ✓ L'iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo esplicano effetti anche per gli esercizi successivi
- ✓ Tali enti saranno inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ogni anno con facoltà di comunicare eventuali correzioni entro il 20 maggio successivo
- ✓ La dichiarazione sostitutiva perde comunque efficacia in caso di variazione del rappresentante legale dell'ente e deve quindi essere ripresentata a cura del suo sostituto
- ✓ In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale è tenuto a comunicare entro lo stesso termine la revoca dell'iscrizione pena il recupero del contributo concesso



DPCM 07/07/2016

- ✓ I soggetti destinatari delle somme, entro un anno dalla ricezione, devono redigere apposito rendiconto, corredato da relazione illustrativa, dal quale risulti la destinazione delle somme, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti
- ✓ Le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille sono tenute a pubblicare sul proprio sito web, entro un mese dalla ricezione, i rendiconti e le relazioni illustrative trasmessi dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo
- ✓ Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a € 20.000 non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione illustrativa, che dovranno in ogni caso essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni



## CASSAZIONE 16440 DEL 05/08/2016

La Corte Costituzionale (sentenza 228/2014) aveva già dichiarato l' illegittimità, per i professionisti, della presunzione che i prelevamenti bancari non giustificati si considerano automaticamente compensi non dichiarati



La Corte di Cassazione, con la Sentenza in questione, estende il punto di vista della Corte Costituzionale anche ai versamenti non giustificati (dei professionisti) ribaltando sull' Amministrazione Finanziaria l' onere della prova



Resta immutata la presunzione legale relativa in relazione ai versamenti e prelevamenti non giustificati delle imprese



Accertamenti da Studi di settore  
effettuati nel 2014: 12.277



Da strumento di accertamento a  
strumento di compliance

Accertamenti da Studi di settore  
effettuati nel 2015: 8.149 (- 33,6%)



Spartiacque: Cassazione SS.UU.  
18/12/2009 n. 26635 e succ.

Gli studi di settore rappresentano delle “presunzioni semplici” in quanto costituiscono un sistema “standard” di determinazione del reddito e dunque per essere provate vanno sempre corroborate da altri elementi, in particolare per l’ accertamento diventa essenziale il contraddittorio con la parte



Corte dei conti – 27/06/2016: *“trattasi di strumento del tutto marginale ai fini dell’ azione di rettifica delle basi imponibili dichiarate”*



Dal 2017 gli Studi di settore saranno gradualmente sostituiti da appositi “*Indicatori di Compliance*” che, su una scala da 1 a 10, forniranno il grado di affidabilità del contribuente





Se il contribuente raggiunge un grado elevato di compliance, avrà accesso al sistema premiale: percorso accelerato per i rimborsi fiscali, esclusione da alcuni tipi di accertamento e riduzione del periodo di accertabilità




Saranno stimate più basi imponibili, in sostanza non si guarderà più solo ai ricavi, ma saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d'impresa



Il modello di regressione includerà 8 anni invece di 1 fornendo quindi più informazioni e stime ritenute più efficienti



Il modello di stima coglierà l'andamento ciclico e quindi non ci sarà più la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali



Tra le novità indicate dal MEF spiccano anche la riduzione delle informazioni richieste in allegato alla Dichiarazione dei redditi ed una nuova funzione per determinare il valore aggiunto per addetto



Sarà l' Agenzia delle Entrate a comunicare al contribuente il suo risultato di affidabilità indicando il valore dell' indicatore sintetico e delle diverse componenti



**IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE  
SECONDO LA PRASSI MINISTERIALE**

CIRCOLARE 45/2008

SI RIVOLGE AI PROFESSIONISTI  
SENZA ORGANIZZAZIONE E AI  
CONTRIBUENTI MINIMI

CIRCOLARE 28/2010

SI RIVOLGE AD AGENTI DI  
COMMERCIO E PROMOTORI  
FINANZIARI



## IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE SECONDO LA GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE  
21122/2010

SI RIVOLGE AI  
COLTIVATORI DIRETTI

CASSAZIONE  
21123/2010

SI RIVOLGE AI TASSISTI

CASSAZIONE  
21124/2010

SI RIVOLGE AGLI  
ARTIGIANI

IN TALI SENTENZE LA CORTE DI CASSAZIONE ESTENDE L' AMBITO DI  
ESCLUSIONE DA IRAP



## IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE SECONDO LA GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE  
26144/2008

CASSAZIONE  
23155/2010

CASSAZIONE  
29127/2011

LA FAMOSA “SENTENZA  
FIORELLO”

PRESENZA DI UN  
IMMOBILE STRUMENTALE

MEDICI CONVENZIONATI  
CON S.S.N.

LA CORTE DI CASSAZIONE NON CONSIDERA OSTATIVA LA PRESENZA DI  
COMPENSI ELEVATI, IMMOBILI STRUMENTALI O STUDIO ATTREZZATO



## IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE SECONDO LA GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE  
27983/2011

CASSAZIONE  
15110/2009

CASSAZIONE  
18973/2009

COMPENSI SINDACALI  
DEL COMMERCIALISTA

PROFESSIONISTA CHE  
SVOLGE ATTIVITA' A CASA

UTILIZZO BENI IN  
COMODATO

LA CORTE DI CASSAZIONE SCIoglie ALCUNE RISERVE SU FATTISPECIE  
MOLTO COMUNI E CONSENTE PER LA PRIMA VOLTA LO SDOPPIAMENTO DI  
ATTIVITA' PARALLELE AI FINI DELL' ASSOGGETTAMENTO AD IRAP



## COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, VERSAMENTO E RIMBORSO

E' LA SOLUZIONE PIU' PRUDENTE PERCHE' SI EVITANO LE SANZIONI

BISOGNA ATTENDERE I TEMPI LUNGHI DELL' EVENTUALE RIMBORSO

L' ONERE PROBATORIO RICADE SUL CONTRIBUENTE

L' ISTANZA DI RIMBORSO VA PRESENTATA ENTRO 48 MESI DAL VERSAMENTO

DECORSI 90 GG. SI FORMA IL SILENZIO RIFIUTO IMPUGNABILE IN C.T.P. ENTRO 10 ANNI (IN CASO DI ESPLICITO DINIEGO L' IMPUGNAZIONE VA PERFEZIONATA ENTRO 60 GG.)



## COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E MANCATO VERSAMENTO

IL CONTRIBUENTE RICEVERA'  
L' AVVISO BONARIO (NON  
IMPUGNABILE)

POTRA' SUCCESSIVAMENTE  
IMPUGNARE LA CARTELLA  
ESATTORIALE

DIFFICILMENTE POTRA' EVITARE  
L' AVVIO DELLE PROCEDURE  
ESECUTIVE

DEVE RICORDARSI DI PROPORRE  
ISTANZA DI SOSPENSIONE GIUDIZIALE

NELLE MORE DELLA SENTENZA DI 1^GRADO SE NON PAGA IL DEBITO ESATTORIALE >  
EURO 1.500 SUBIRA' IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI





CASSAZIONE SS.UU. 9451 DEL 10/05/2016

L' Irap non è dovuta dai professionisti o dalle ditte individuali con un solo lavoratore dipendente con mansioni di segreteria o meramente esecutive



Naturalmente deve sussistere l' altra condizione relativa all' utilizzo di una dotazione di beni strumentali che sia strettamente necessaria allo svolgimento dell' attività



Cassazione n. 17429 del 30/08/2016: Non paga l' Irap l' impresa familiare che si avvale di un collaboratore familiare che svolge mansioni esecutive



Cassazione n. 17221 del 19/08/2016: Non paga l' Irap l' avvocato che abbia rilevante presenza di compensi a terzi, canoni di locazione e beni strumentali



Cassazione n. 17341 del 25/08/2016: Non paga l' Irap l' ingegnere titolare di uno Studio ordinariamente attrezzato ma con compensi incassati di rilevante entità



Cassazione n. 17342 del 25/08/2016: Non paga l' Irap il medico convenzionato con il S.S.N. che abbia soltanto una segretaria alle proprie dipendenze



Cassazione n. 17671 del 06/09/2016: Non paga l' Irap il medico convenzionato con il S.S.N. che utilizzi beni strumentali costosi ma necessari in base alla sua specializzazione



Versamenti relativi all' anno 2015

Entro il 30/09/2017 si trasmette la dichiarazione integrativa 2015 a favore indicando soltanto gli acconti ed il saldo eventualmente versato e lasciando quindi emergere il credito da utilizzare in compensazione con il codice 3800/2015



Per il futuro ricordarsi dell' opportunità offerta dal sistema CIVIS di modificare i codici di versamento nei modelli F24



## Versamenti relativi agli anni dal 2011 al 2014

Novità DI 193/2016

Si possono trasmettere singole dichiarazioni integrative indicando i soli versamenti in acconto ed a saldo in modo da lasciare emergere il credito Irap che potrà essere utilizzato in compensazione di debiti maturati dal 2017

Soluzione tradizionale

Si produce istanza in carta semplice all' Agenzia delle entrate che ricomprende i versamenti effettuati nei 48 mesi antecedenti e successivamente si incardina il ricorso avverso l'esplicito diniego ovvero il silenzio-rifiuto



Art. 13-bis DI n. 113/2016

Aumentata da € 50.000 a € 60.000 la soglia di importo del debito per poter richiedere la rateizzazione sino a max 72 rate mensili

Tale rateizzazione è un diritto del contribuente slegato dalla dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà




Concorre a determinare la soglia di € 60.000 anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso



E' consentito scegliere tra rate costanti o rate crescenti e tutta la procedura è on line sul sito [www.equitalia.it](http://www.equitalia.it)



Decreto MEF 1 settembre 2016: nuovi soggetti tenuti all'invio dei dati relativi a oneri detraibili Irpef sostenuti nel 2016 (con conseguente esonero da spesometro)





## Le indicazioni della Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016

- Il credito d'imposta deve essere utilizzato in compensazione a mezzo F24 (**Codice 6869**) esclusivamente per il tramite dei servizi Entratel o Fisconline
- La richiesta deve essere trasmessa tra il 30/06/2016 ed 31/12/2019 esclusivamente in via telematica a mezzo dello specifico software gratuito
- La compensazione può essere effettuata a partire dal 5<sup>^</sup> giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito
- Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione anche in unica soluzione dopo la specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate



## Le indicazioni della Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016

- I beneficiari potranno utilizzare solo il credito d'imposta maturato, ossia relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione
- Il credito d'imposta deve essere indicato nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e fino a conclusione dell'utilizzo
- Il credito d'imposta deve essere considerato come contributo tassabile ai fini Irpef, Ires ed Irap in base al periodo d'ammortamento dei beni cui si riferisce
- Il credito d'imposta è cumulabile con i c.d. "super-ammortamenti"



## Il trattamento contabile del credito d'imposta

- Nel caso di specie il credito d'imposta è assimilabile ad un contributo in conto impianti, perchè vincolato all'effettuazione di specifici investimenti
- Tali crediti vanno indicati nella voce A/5 di Conto Economico e devono essere riscontati in relazione al periodo di vita utile dei relativi investimenti
- Le quote di ammortamento dovranno essere calcolate sui valori al lordo del credito d'imposta e saranno interamente deducibili
- L'iscrizione a Conto Economico dei contributi è legata alla maturazione del credito d'imposta indipendentemente dal suo effettivo utilizzo